

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

LA REGIONE PIEMONTE

E

IL PROVVEDITORATO REGIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA PER IL  
PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA

E

L'UFFICIO DEL GARANTE DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA  
LIBERTÀ PERSONALE DELLA REGIONE PIEMONTE

Premesso:

che per effetto dell'art. 117 Costituzione, del d.lgs.112/98 e della L. 328/00, le Regioni e le Amministrazioni locali hanno un ruolo fondamentale in materia di programmazione, coordinamento ed attuazione delle politiche sociali, formative e del lavoro, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità delle persone nella vita sociale culturale ed economica, quindi, anche delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria limitativi o privativi della libertà personale;

che, in considerazione della finalità rieducativa della pena, sancita dall'art. 27 della Costituzione, nonché della necessità di favorire il reinserimento sociale della popolazione detenuta, le istituzioni ai vari livelli, in modo integrato, hanno il dovere di adottare azioni e comportamenti adeguati e mirati al superamento delle difficoltà che ostacolano l'esercizio dei diritti e l'inclusione sociale delle persone in esecuzione penale;

che la Regione Piemonte ha previsto nei propri programmi, anche con specifiche previsioni di spesa inserite nei bilanci annuali, linee d'intervento atte a sviluppare percorsi d'integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro, nonché a promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti interistituzionali, per favorire l'inclusione sociale;

che la storica collaborazione tra la Regione Piemonte, le

Province piemontesi, il Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria e le singole Direzioni degli istituti penitenziari piemontesi, e gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna ha consentito l'avvio di diversi progetti per favorire l'inserimento lavorativo dei detenuti e delle persone in condizioni di limitazione della libertà personale.

Vista la Legge 26 luglio 1975 n. 354 e s.m.i.;

Visto il DPR n. 230/2000 del 30 giugno 2000;

Vista la legge regionale n.28 del 2 dicembre 2009 e s.m.i.;

Vista la DGR n. 34 del 22.12.2008;

Vista la DGR n. 20-3037 del 14.03.2016

Visto l'Accordo del 26 luglio 2018 tra la Cassa delle Ammende, le Regioni e le Province Autonome per la promozione di una programmazione condivisa, relativa ad interventi di inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale.

L' Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, l'Ufficio del Garante regionale del Piemonte per le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, s'impegnano reciprocamente a realizzare la più ampia collaborazione per l'attuazione di misure finalizzate al supporto all'inserimento lavorativo delle persone sottoposte a misure dell'Autorità Giudiziaria restrittive o limitative della libertà personale.

A tale scopo, le parti si impegnano a:

- offrire ai detenuti un sostegno per raggiungere l'autonomia indispensabile a conseguire un effettivo reinserimento sociale, attraverso percorsi propedeutici al reinserimento nel mondo del lavoro;
- attivare uno "Sportello Lavoro" all'interno degli Istituti Penitenziari, gestito da Servizi Accreditati al Lavoro (SAL) pubblici o privati e selezionati attraverso un bando pubblico, finalizzato all'erogazione di servizi di politica attiva del lavoro per il supporto all'incremento dell'occupabilità dei destinatari;
- sostenere tirocini extracurricolari che consentano lo svolgimento dell'attività lavorativa all'interno o all'esterno del carcere, per coloro che siano in possesso dei requisiti per accedere a misure alternative o essere avviati al lavoro all'esterno (ex art. 21 legge n. 354/75);
- promuovere la cultura del lavoro nel carcere
- sostenere la promozione e la partecipazione a progetti di pubblica utilità (es. Cantieri di lavoro).

## ART. 1 Sportello Lavoro in Carcere

Le parti concordano sull'opportunità di attivare uno Sportello Lavoro all'interno degli Istituti Penitenziari piemontesi, finalizzato alla presa in carico dei destinatari per un percorso di incremento dell'occupabilità propedeutico all'inserimento lavorativo, attraverso la messa a disposizione di servizi specialistici di politica attiva del lavoro.

Lo Sportello Lavoro sarà gestito da operatori dei Servizi Accreditati al Lavoro (SAL) selezionati ed incaricati dalla Regione Piemonte attraverso una procedura ad evidenza pubblica, che agiranno in stretta collaborazione con i Centri per l'Impiego territorialmente competenti, con i Gruppi di osservazione trattamento (G.O.T.) all'interno della struttura carceraria e l'Ufficio del Garante dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte.

## ART. 2 Attività dello Sportello Lavoro in Carcere

I servizi erogati dallo Sportello Lavoro sono dettagliati come segue:

- accoglienza e presa in carico;
- servizi di orientamento, base e specialistico, azioni di ricerca attiva del lavoro e accompagnamento al lavoro all'interno o all'esterno dell'istituto penitenziario, in accordo con i servizi socio-assistenziali che hanno in carico la persona;
- servizi di promozione e tutoraggio del tirocinio;
- servizio di incontro domanda/offerta;
- attività socio-educative quali servizi di mediazione dei conflitti ed educazione alla cittadinanza attiva;
- individuazione e validazione delle competenze pregresse formali e non formali;
- laboratori di rinforzo delle competenze e seminari formativi anche attraverso la metodologia del *peer supporter*;
- mediazione linguistica e culturale;
- erogazione di indennità di partecipazione al tirocinio extracurricolare.
- 

## ART. 3 Destinatari

I servizi di cui all'art. 2 sono rivolti alle persone in stato di detenzione presso Istituti penitenziari della Regione Piemonte, sottoposte a provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria con fine pena compresa entro i quattro anni, fatte salve possibili eccezioni motivate, da valutarsi congiuntamente ai servizi dell'amministrazione penitenziaria.

Le persone devono essere disoccupate ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 150/2015 oppure impegnate in attività lavorativa di scarsa intensità (Circolare MLPS n. 34/2015) tale da produrre un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

#### ART. 4 Servizi Accreditati al Lavoro

I servizi di cui all'art. 2 del Presente Protocollo saranno erogati dagli Operatori accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della D.G.R. n. 30-4008 del 2012 ss.mm.ii. e in possesso di requisiti aggiuntivi di cui alla D.G.R. n.66-3576 del 2012 che, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, saranno selezionati ed autorizzati dalla Regione Piemonte quali beneficiari della misura.

Agli operatori dovrà essere garantito:

- l'accesso alle strutture penitenziarie secondo modalità che le parti firmatarie del presente Protocollo definiranno con specifico provvedimento;
- incontri con i detenuti destinatari delle misure;
- l'utilizzo all'interno del carcere di adeguati spazi per l'erogazione dei servizi;
- l'utilizzo di materiale e strumentazione anche informatica, di proprietà dei SAL, strettamente necessari all'erogazione dei servizi.

Ogni struttura penitenziaria dovrà definire con l'Operatore incaricato dettagli e modalità specifiche per consentire l'effettiva operatività nella gestione dei servizi e favorire il successo dell'iniziativa anche attraverso l'inserimento lavorativo dei detenuti.

#### ART. 5 Azioni della Regione Piemonte

La Regione Piemonte si impegna ad attivare una procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione dei Servizi Accreditati al Lavoro beneficiari dei finanziamenti per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 2 del presente Protocollo.

La Regione Piemonte si impegna a finanziare i suddetti servizi di politica attiva del lavoro mediante le risorse del Piano Operativo Regionale finanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014/2020 definendo, con specifico provvedimento, la dotazione finanziaria in coerenza alla popolazione carceraria così come definita all'art. 3 del presente Protocollo.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Regione Piemonte potranno essere integrate con ulteriori dotazioni messe a disposizione da altri soggetti pubblici o privati interessati a promuovere una strategia integrata di interventi per l'inclusione socio - lavorativa delle persone detenute.

#### ART. 6 Azioni del P.R.A.P.

Il Provveditorato Regionale si impegna a dare comunicazione a tutte le Direzioni degli Istituti piemontesi del progetto "Sportello Lavoro in Carcere" e a definire condizioni comuni di accesso all'interno degli stessi da parte dei Servizi accreditati al lavoro autorizzati ad erogare i servizi di cui all'art. 2 del presente Protocollo.

Il Provveditorato Regionale si impegna a fornire secondo necessità informazioni sulla popolazione detenuta in Piemonte.

Il Provveditorato Regionale anche in raccordo con l'Ufficio del garante regionale ed il coordinamento dei Garanti territoriali piemontesi, s'impegna a diffondere le eventuali "buone pratiche" scaturite dall'erogazione dei servizi di politica attiva del lavoro a tutti gli Istituti penitenziari del territorio di competenza, anche al fine di garantire un trattamento omogeneo della popolazione detenuta in Piemonte, fermo restando il rispetto delle diverse modalità custodiali inerenti agli specifici circuiti esistenti.

#### ART. 7 Azioni del Garante delle persone detenute

Il Garante, in sinergia con gli operatori dell'Amministrazione e le autorità competenti e con l'intervento dei garanti comunali, si impegna ad effettuare colloqui con le persone detenute, a segnalare agli stessi operatori esigenze e situazioni specifiche, ritenute prioritarie, da prendere in esame congiuntamente; a sollecitare e finanche attivare risorse territoriali sempre più pertinenti alle esigenze del reinserimento, in continuità trattamentale ai percorsi intrapresi nel corso della detenzione.

Il Garante, in collaborazione con il coordinamento regionale dei garanti comunali piemontesi, si impegna ad assicurare la massima diffusione e la miglior valorizzazione delle buone prassi tra le strutture carcerarie in modo da fornire le migliori condizioni per la riuscita dell'iniziativa.

#### ART. 8 Verifiche

Il Provveditorato, la Regione Piemonte e l'Ufficio del Garante regionale si impegnano ad effettuare, almeno con cadenza semestrale, un incontro di verifica sulle azioni concordate, sugli impegni reciprocamente assunti, cui prenderanno parte le Direzioni degli Istituti.

#### ART. 9 Trattamento dei dati

Nell'ambito delle attività del presente Protocollo le parti si impegnano ad agire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di trattamento dei dati sensibili e dati personali.

#### ART. 10 Validità

Il presente accordo ha validità di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso e può essere rinnovato a seguito di formale decisione delle parti.

Se, durante il triennio, emergesse la necessità di rimodulare gli interventi oggetto del presente Protocollo al fine di migliorarne l'efficacia, l'Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte, Il Provveditorato, l'Ufficio del Garante regionale, insieme alle Direzioni degli Istituti, possono procedere, con formale decisione di tutte le parti, all'integrazione, correzione e implementazione del Protocollo stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 24 gennaio 2019

Per la Regione Piemonte

Il Presidente Sergio Chiamparino

e l'Assessora all'Istruzione, lavoro e formazione professionale

Giovanna Pentenero

Per il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria  
per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta

Il Provveditore Liberato Guerriero

Per l'Ufficio del Garante delle persone sottoposta a misure  
restrittive della libertà personale della Regione Piemonte

Il Garante Bruno Mellano